

Principio contabile internazionale n. 28

Partecipazioni in società collegate

La presente versione include i cambiamenti risultanti dagli IFRS nuovi e modificati emessi fino al 31 dicembre 2005.

SOMMARIO

	<i>paragrafi</i>
INTRODUZIONE	IN1–IN14
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28 PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE	
AMBITO DI APPLICAZIONE	1
DEFINIZIONI	2–5
Influenza notevole	6–10
Metodo del patrimonio netto	11–12
APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO	13–34
Perdite per riduzione di valore	31–34
BILANCIO SEPARATO	35–36
INFORMAZIONI INTEGRATIVE	37–40
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	41
RITIRO DI ALTRE DISPOSIZIONI	42–43
APPENDICE	
Modifiche ad altre disposizioni	
APPROVAZIONE DELLO IAS 28 DA PARTE DEL BOARD	
MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI	

Il Principio contabile internazionale n. 28 *Partecipazioni in società collegate* (IAS 28) è illustrato nei paragrafi 1-24 e nell'Appendice. Tutti i paragrafi hanno pari autorità, ma conservano il formato IASC del Principio di quando questo fu adottato dallo IASB. Lo IAS 28 dovrebbe essere letto nel contesto delle Motivazioni per le conclusioni, della *Prefazione agli International Financial Reporting Standard* e del *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio*. Lo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori* fornisce una base per la scelta e l'applicazione di principi contabili in assenza di linee guida specifiche.

Introduzione

IN1 Il Principio contabile internazionale n. 28 *Partecipazioni in società collegate* sostituisce lo IAS 28 *Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate* (rivisto nella sostanza nel 2000) e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Il presente Principio sostituisce inoltre le seguenti Interpretazioni:

- SIC-3 *Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate*
- SIC-20 *Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto—Rilevazione di perdite*
- SIC-33 *Consolidamento e metodo del patrimonio netto—Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto.*

Motivazioni della revisione dello IAS 28

IN2 L'International Accounting Standards Board ha sviluppato il presente IAS 28 così rivisto come parte del progetto di revisione (Improvement) dei Principi contabili internazionali. Il progetto è stato intrapreso alla luce delle domande e delle critiche mosse al Principio dagli organi di regolamentazione, dalle professioni contabili e da altri soggetti interessati. Le finalità del progetto erano di ridurre o eliminare alternative, ridondanze e conflitti tra i Principi, di affrontare alcuni problemi di convergenza contabile e di apportare ulteriori miglioramenti.

IN3 Per quanto concerne lo IAS 28, la finalità principale del Board è stata quella di ridurre le alternative nell'applicazione del metodo del patrimonio netto e nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate nel bilancio separato. Il Board non ha inteso mettere in discussione l'approccio fondamentale nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate tramite il metodo del patrimonio netto secondo le disposizioni di cui allo IAS 28.

Principali modifiche

IN4 Di seguito sono descritte le principali modifiche rispetto alla versione precedente dello IAS 28.

Ambito di applicazione

IN5 Il principio non si applica alle partecipazioni che sarebbero altrimenti considerate come società collegate o partecipazioni di partecipanti in entità a controllo congiunto possedute da società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento ed entità analoghe, nei casi in cui tali partecipazioni sono classificate come possedute per la negoziazione e contabilizzate in conformità allo IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*. Tali investimenti vengono valutati al *fair value* (valore equo) e i cambiamenti di *fair value* (valore equo) sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui si sono verificati.

IN6 Nel Principio sono inoltre specificate le esenzioni dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, analoghe a quelle previste per alcune controllate, in base alle quali queste ultime non sono tenute a redigere il bilancio consolidato. Tali esenzioni includono la situazione in cui la partecipante è anche una controllante esentata dalla

preparazione del bilancio consolidato (paragrafo 13(b)), ai sensi dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*, e quella in cui la partecipante, sebbene non controllante, può soddisfare lo stesso tipo di condizioni che consentono l'esenzione a tali controllanti (paragrafo 13(c)).

Influenza notevole

Diritti di voto potenziali

- IN7 L'entità deve prendere in considerazione, all'atto di valutare se ha il potere o meno di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali della partecipata, l'esistenza e l'effetto di diritti di voto potenziali che siano effettivamente esercitabili o convertibili. Tale disposizione era precedentemente inclusa nel SIC-33, che è stato sostituito.

Metodo del patrimonio netto

- IN8 Il Principio chiarisce che le partecipazioni in collegate su cui l'investitore esercita un'influenza notevole devono essere contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto indipendentemente dal fatto che anche l'investitore abbia partecipazioni in controllate e prepari il bilancio consolidato. Tuttavia, l'investitore non applica il metodo del patrimonio netto quando presenta il bilancio separato preparato in conformità allo IAS 27.

Esenzione dall'applicazione del metodo del patrimonio netto

- IN9 Il Principio non richiede l'applicazione del metodo del patrimonio netto quando una collegata viene acquisita e posseduta con la prospettiva di dimetterla entro dodici mesi dall'acquisizione. Devono esistere prove che la partecipazione è stata acquisita con l'intenzione di dimetterla e che la direzione aziendale è attivamente alla ricerca di un acquirente. Le parole 'nel prossimo futuro' sono state sostituite con le parole 'entro dodici mesi'. Se una tale società collegata non viene dismessa entro dodici mesi, deve essere contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto dalla data di acquisizione, a meno che non si applichino determinate circostanze ristrette.*
- IN10 Il Principio non consente a una partecipante che continua a esercitare un'influenza notevole su una società collegata di non applicare il metodo del patrimonio netto se la collegata opera in presenza di gravi e durature restrizioni che pregiudicano significativamente la sua capacità di trasferire fondi alla partecipante. Perché il metodo del patrimonio netto non sia più applicabile è necessaria la perdita dell'influenza notevole.

Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate

- IN11 Gli utili e le perdite derivanti dalle operazioni "verso l'alto" e "verso il basso" tra la partecipante e una società collegata devono essere eliminati proporzionalmente alla quota di interessenza della partecipante stessa nella collegata. Il consenso illustrato nel SIC-3 è stato incorporato nel Principio.

* Nel marzo 2004, il Board ha pubblicato l'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*. L'IFRS 5 elimina questa esclusione dall'ambito di applicazione e quindi elimina l'esenzione dall'applicazione del metodo del patrimonio netto quando un'influenza notevole su una collegata è intesa essere temporanea. Si vedano le Motivazioni per le conclusioni dell'IFRS 5 per ulteriori chiarimenti.

Date diverse di chiusura degli esercizi

- IN12 Quando il bilancio di una società collegata utilizzato nell'applicazione del metodo del patrimonio netto viene preparato con una data di riferimento del bilancio diversa da quella della partecipante, la differenza tra le due date non deve essere superiore ai tre mesi.

Principi contabili uniformi

- IN13 Il Principio stabilisce che la partecipante debba apportare le rettifiche necessarie al bilancio della collegata, per conformarlo ai principi contabili adottati dalla partecipante al fine di rendicontare operazioni e altri eventi tra loro simili in circostanze analoghe. La versione precedente dello IAS 28 prevedeva una eccezione a tale disposizione nel caso in cui 'l'utilizzo di principi contabili uniformi non fosse attuabile'.

Rilevazione delle perdite

- IN14 Al momento della rilevazione della quota di propria pertinenza delle perdite della società collegata, una partecipante deve prendere in considerazione il valore contabile della propria partecipazione nel patrimonio netto della società collegata e le altre partecipazioni a lungo termine nella collegata stessa. Il SIC-20 limitava la rilevazione della quota di perdite della collegata al valore contabile della sua partecipazione nel patrimonio netto della collegata. Tale Interpretazione è stata pertanto sostituita.

Bilancio separato

- IN15 Le disposizioni per la preparazione del bilancio separato di una partecipante vengono stabilite facendo riferimento allo IAS 27.

Principio contabile internazionale n. 28

Partecipazioni in società collegate

Ambito di applicazione

1 Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate. Tuttavia, non si applica alle partecipazioni in società collegate detenute da:

- (a) società d'investimento in capitale di rischio, o
- (b) fondi comuni, fondi d'investimento ed entità simili, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni

che in fase di rilevazione iniziale sono designate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico o che sono classificate come possedute per 'negoiazione' e contabilizzate in conformità allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*. Tali partecipazioni devono essere valutate al *fair value* (valore equo) in conformità con lo IAS 39, e ogni variazione del valore equo deve essere rilevata a conto economico nell'esercizio in cui si è verificata.

Definizioni

2 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati specificati:

Una *società collegata* è un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, in cui la partecipante detiene una influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a controllo congiunto.

Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica.

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.

Il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e successivamente rettificata in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante nel patrimonio netto della partecipata. L'utile o la perdita della partecipante riflette la propria quota di pertinenza nei risultati d'esercizio della partecipata.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto).

Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate.

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Una controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità (indicata come controllante).

- 3 Non costituisce un bilancio separato il bilancio di un'entità in cui è applicato il metodo del patrimonio netto, così come non è un bilancio separato quello di una entità che non dispone di una controllata, di una società collegata o di una partecipazione, in un'entità a controllo congiunto.
- 4 Il bilancio separato è quello presentato in aggiunta al bilancio consolidato, al bilancio in cui le partecipazioni sono contabilizzate adottando il metodo del patrimonio netto e al bilancio in cui le partecipazioni in una joint venture possedute da un partecipante vengono consolidate con il metodo proporzionale. Il bilancio separato può essere allegato o meno a, o accompagnare, quel bilancio.
- 5 Le entità esentate dal consolidamento in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*, o dall'applicazione del consolidamento proporzionale in conformità al paragrafo 2 dello IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*, o ancora dall'applicazione del metodo del patrimonio netto in conformità al paragrafo 13(c) del presente Principio, possono presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio.

Influenza notevole

- 6 Se una partecipante possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se la partecipante possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra partecipante possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una partecipante di avere un'influenza notevole.
- 7 L'esistenza di influenza notevole da parte di una partecipante è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
 - (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
 - (c) il verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata;
 - (d) l'interscambio di personale dirigente; o
 - (e) la fornitura di informazioni tecniche essenziali.
- 8 Un'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni *call* su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (per esempio i diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'effettività di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, devono essere presi in considerazione all'atto di valutare se l'entità possiede un'influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o

convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.

- 9 Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un'influenza notevole, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione dell'intenzione della direzione e della capacità finanziaria di esercitare o convertire.
- 10 L'entità perde l'influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita dell'influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

Metodo del patrimonio netto

- 11 Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata è inizialmente rilevata al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della partecipante degli utili o delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. La quota dei risultati d'esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nel conto economico di quest'ultima. I dividendi ricevuti da una partecipata riducono il valore contabile della partecipazione. Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche nella quota della partecipante nella collegata, derivanti da variazioni nel patrimonio netto della partecipata che la stessa non ha rilevato nel conto economico. Tali modifiche includono variazioni derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari e dalle differenze della conversione di partite in valuta estera. La quota parte di tali variazioni di pertinenza della partecipante è rilevata direttamente nel patrimonio netto della partecipante.
- 12 In presenza di diritti di voto potenziali, la quota di pertinenza della partecipante di utile o perdita e delle variazioni del patrimonio netto della partecipata sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.

Applicazione del metodo del patrimonio netto

- 13 **Una partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto eccetto quando:**
- (a) **la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*;**
 - (b) **si applica l'eccezione descritta nel paragrafo 10 dello IAS 27, che consente a una capogruppo che possiede anche una partecipazione in una società collegata di non presentare il bilancio consolidato; ovvero**
 - (c) **si applicano tutte le seguenti situazioni:**
 - (i) **la partecipante è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi,**

inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;

- (ii) gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale non sono quotati in un mercato regolamentato (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in mercato ristretto, compresi i mercati locali o regionali);**
- (iii) la partecipante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari sui mercati regolamentati; e**
- (iv) la capogruppo principale o qualsiasi controllante intermedia della partecipante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standard.**

14 Le partecipazioni descritte nel paragrafo 13(a) devono essere contabilizzate in conformità all'IFRS 5.

15 Se la partecipazione in una società collegata classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri per essere classificata tale, deve essere contabilizzata adottando il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. Devono essere modificati di conseguenza anche i bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione.

16 [Eliminato]

17 La rilevazione dei proventi sulla base dei dividendi ricevuti può non essere un'adeguata misura degli utili realizzati dalla partecipazione di una partecipante in una società collegata, in quanto i dividendi ricevuti possono avere poca correlazione con il risultato economico della collegata. Dato che la partecipante ha un'influenza notevole sulla collegata, essa ha un interesse sul risultato economico della collegata stessa e, di conseguenza, per il rendimento del suo investimento. La partecipante contabilizza in bilancio tale partecipazione estendendo l'ambito rappresentativo del proprio bilancio per includere la quota parte di utili o perdite relativa a tale società collegata. Di conseguenza, l'applicazione del metodo del patrimonio netto fornisce maggiori informazioni sul patrimonio netto e sul risultato economico della partecipante.

18 Una partecipante deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto dalla data in cui cessa di detenere un'influenza notevole su una società collegata e deve contabilizzare tale partecipazione in conformità allo IAS 39 a partire da quella data, a condizione che la società collegata non divenga una controllata o una joint venture come definito nello IAS 31.

19 Il valore contabile della partecipazione alla data in cui cessa di essere una società collegata deve essere considerato come il suo costo al momento della valutazione iniziale di una attività finanziaria, in conformità con quanto stabilito dallo IAS 39.

20 Gran parte delle procedure appropriate per l'applicazione del metodo del patrimonio netto sono simili alle procedure di consolidamento descritte nello IAS 27. Inoltre, i concetti che sono alla base delle procedure adottate per contabilizzare l'acquisizione di una controllata sono validi anche per la contabilizzazione di un'acquisizione di una partecipazione in una società collegata.

21 La quota di pertinenza di un gruppo in una società collegata è data dalla somma di tutte le partecipazioni detenute in quella collegata dalla capogruppo e dalle sue controllate. Le partecipazioni nella collegata detenute da altre collegate o da joint venture del

gruppo vengono ignorate per questo scopo. Quando una società collegata possiede controllate, collegate o joint venture, il risultato economico ed il patrimonio netto considerati nell'applicazione del metodo del patrimonio netto sono quelli rilevati nel bilancio della società collegata (inclusa la quota di pertinenza del risultato economico e del patrimonio netto delle proprie società collegate e joint venture), dopo tutte le rettifiche necessarie per applicare principi contabili uniformi (vedere paragrafi 26 e 27).

- 22 Gli utili e le perdite derivanti da operazioni “verso l’alto” e “verso il basso” tra la partecipante (incluse le sue controllate consolidate) e una società collegata sono rilevati nel bilancio della partecipante soltanto proporzionalmente alla sua quota d’interessenza nella collegata. Operazioni “verso l’alto” sono, per esempio, vendite di beni da una società collegata alla partecipante. Operazioni “verso il basso” sono, per esempio, vendite di beni dalla partecipante a una società collegata. La quota di pertinenza della partecipante degli utili e delle perdite della società collegata risultanti da tali operazioni è eliminata.
- 23 Una partecipazione in una collegata è contabilizzata con il metodo del patrimonio netto dal momento in cui essa rientra nella definizione di collegata. All’atto dell’acquisizione della partecipazione, qualsiasi differenza tra il costo della partecipazione e la quota d’interessenza del partecipante nel *fair value* (valore equo) netto di attività, passività e passività potenziali identificabili della collegata è contabilizzata secondo quanto previsto dall’IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*. Pertanto:
- (a) l’avviamento relativo a una società collegata è incluso nel valore contabile della partecipazione. Tuttavia, l’ammortamento di tale avviamento non è consentito e pertanto non è incluso nella determinazione della quota d’interessenza del partecipante negli utili o perdite della collegata.
 - (b) qualunque eccedenza della quota d’interessenza del partecipante nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili della collegata, rispetto al costo della partecipazione è esclusa dal valore contabile della partecipazione ed è invece inclusa come provento nella determinazione della quota d’interessenza del partecipante nell’utile o perdita della collegata del periodo in cui la partecipazione viene acquisita.

Adeguate rettifiche devono inoltre essere apportate alla quota d’interessenza del partecipante, agli utili o perdite della collegata successivi all’acquisizione, al fine di contabilizzare, per esempio, l’ammortamento delle attività ammortizzabili in base ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione. Analogamente, adeguate rettifiche devono essere apportate alla quota d’interessenza del partecipante, agli utili o perdite della collegata successivi all’acquisizione, al fine di rilevare le perdite per riduzione di valore rilevate dalla collegata come nel caso di avviamento o immobili, impianti e macchinari.

- 24 **Il bilancio più recente disponibile della società collegata è utilizzato nell’applicazione del metodo del patrimonio netto. Quando le date di chiusura del bilancio della partecipante e della società collegata sono diverse, la società collegata predispone un bilancio, ad uso della partecipante, alla stessa data di riferimento del bilancio della partecipante, a meno che ciò non risulti fattibile.**
- 25 **Quando, in conformità al paragrafo 24, il bilancio di una società collegata utilizzato nella applicazione del metodo del patrimonio netto è riferito a una data di chiusura diversa da quella della partecipante, devono essere effettuate rettifiche per le operazioni o i fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della partecipante. In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura della società collegata e quella della**

partecipante non deve comunque essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio.

26 Il bilancio della partecipante deve essere redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari.

27 Se una società collegata utilizza principi contabili diversi da quelli impiegati dalla partecipante per operazioni e fatti simili in circostanze similari, si devono apportare delle rettifiche per uniformare i principi contabili della società collegata a quelli della partecipante, quando il bilancio della società collegata è utilizzato dalla partecipante nell'applicazione del metodo del patrimonio netto.

28 Se una società collegata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da terzi rispetto alla partecipante e sono classificate come patrimonio netto, la partecipante calcola la sua quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

29 Qualora la quota delle perdite di una società collegata, di pertinenza di una partecipante, è pari a o eccede il valore contabile della partecipazione nella società collegata, la partecipante cessa di rilevare la sua quota delle ulteriori perdite. L'interessenza in una società collegata è il valore contabile della partecipazione nella società collegata calcolato in base al metodo del patrimonio netto unitamente a qualsiasi altra interessenza a lungo termine che, nella sostanza, rappresenta un ulteriore investimento netto della partecipante nella società collegata. Per esempio, un elemento il cui adempimento non è pianificato né è probabile che accada in un prevedibile futuro è, in sostanza, un'estensione dell'investimento dell'entità in quella società collegata. Tali elementi possono includere azioni privilegiate e crediti o finanziamenti a lungo termine ma non comprendono i crediti commerciali, i debiti verso fornitori o qualsiasi credito a lungo termine per il quale esistono garanzie collaterali, come i finanziamenti assistiti da garanzie. Le perdite rilevate in base al metodo del patrimonio netto, in eccesso rispetto alla partecipazione della partecipante in azioni ordinarie nella collegata, sono attribuite alle altre componenti dell'investimento complessivo della partecipante in una società collegata in ordine inverso rispetto alla loro liquidità (in termini di priorità di liquidazione).

30 Dopo aver azzerato la partecipazione della società partecipante, le ulteriori perdite sono accantonate e rilevate come passività, soltanto nella misura in cui la partecipante abbia contratto obbligazioni legali o implicite oppure abbia effettuato dei pagamenti per conto della società collegata. Se la collegata, in seguito, realizza utili, la partecipante riprende a rilevare la quota di utili di sua pertinenza solo dopo che la stessa ha eguagliato la sua quota di perdite precedentemente non rilevate.

Perdite per riduzione di valore

31 Successivamente all'applicazione del metodo del patrimonio netto, inclusa la rilevazione delle perdite della società collegata in conformità con il paragrafo 29, la partecipante applica le disposizioni dello IAS 39 per determinare se è necessario rilevare ulteriori perdite per riduzione di valore relative alla partecipazione netta della partecipante nella società collegata.

32 La partecipante applica anche le disposizioni dello IAS 39 per determinare la necessità di rilevare ulteriori perdite per riduzione di valore relative all'investimento netto della partecipante nella società collegata che non facciano parte della partecipazione netta e l'ammontare di quelle perdite per riduzione di valore.

- 33 Poiché l'avviamento incluso nel valore contabile di una partecipazione in una collegata non è rilevato separatamente, questo non viene sottoposto separatamente alla verifica della riduzione di valore, nell'applicazione delle disposizioni di cui allo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*. L'intero valore contabile della partecipazione, invece, è sottoposto alla verifica della riduzione di valore ai sensi dello IAS 36, tramite il confronto tra il suo valore recuperabile (il più elevato tra il valore d'uso e il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita) e il suo valore contabile, ogniqualvolta l'applicazione delle disposizioni dello IAS 39 indica la possibile riduzione di valore della partecipazione. Nel determinare il valore d'uso dell'investimento, l'entità stima:
- (a) la propria quota del valore attuale degli stimati flussi finanziari futuri che ci si attende verranno generati dalla collegata, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative della collegata e il corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell'investimento; o
 - (b) il valore attuale dei flussi finanziari attesi che si suppone deriveranno dai dividendi spettanti e dalla dismissione finale dell'investimento.

Se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato.

- 34 Il valore recuperabile dell'investimento in una collegata è determinato per ciascuna collegata, a meno che questa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dal suo permanente utilizzo, che siano in gran parte indipendenti da quelli derivanti da altre attività dell'entità.

Bilancio separato

- 35 **Una partecipazione in una società collegata deve essere contabilizzata nel bilancio separato della società partecipante in conformità a quanto disposto dai paragrafi 37-42 dello IAS 27.**
- 36 Il presente Principio non si occupa di quali entità presentano un bilancio separato per uso pubblico.

Informazioni integrative

- 37 **Devono essere fornite le seguenti informazioni:**
- (a) **il *fair value* (valore equo) delle partecipazioni in società collegate per le quali sono disponibili quotazioni ufficiali dei prezzi;**
 - (b) **un riepilogo dei dati salienti di bilancio delle società collegate, incluso il totale delle attività, passività, ricavi e il risultato d'esercizio;**
 - (c) **le motivazioni per cui si considera superata la presunzione secondo la quale una partecipante non esercita un'influenza notevole se possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota minore del 20% del diritto di voto esercitabile o potenzialmente esercitabile nell'assemblea della partecipata, e quindi si ritiene di avere un'influenza notevole;**
 - (d) **le motivazioni per cui, si considera superata la presunzione secondo la quale una partecipante esercita un'influenza notevole se possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota maggiore o uguale al 20% del diritto di voto esercitabile o potenzialmente esercitabile**

nell'assemblea della partecipata, e quindi si ritiene comunque di non avere un'influenza notevole;

- (e) la data di riferimento del bilancio di una società collegata, ove tale bilancio è utilizzato nell'applicazione del metodo del patrimonio netto ed è riferito a una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello della partecipante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data di chiusura o a un esercizio diverso;
 - (f) la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità delle società collegate di trasferire fondi alla partecipante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o anticipazioni;
 - (g) la quota non rilevata delle perdite di una società collegata, sia relative all'esercizio, sia complessive, se la partecipante ha cessato di rilevare la sua quota delle perdite ulteriori di una collegata;
 - (h) il fatto che una società collegata non sia valutata adottando il metodo del patrimonio netto in conformità al paragrafo 13; e
 - (i) un riepilogo dei dati salienti di bilancio delle società collegate, considerate singolarmente o in gruppo, non valutate con il metodo del patrimonio netto, incluso il totale delle attività, passività, ricavi e risultato d'esercizio.
- 38 Le partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto devono essere classificate come attività non correnti. La quota di pertinenza del risultato economico di tali società collegate spettante alla partecipante e il valore contabile di tali partecipazioni devono essere indicate separatamente. Anche la quota di pertinenza del partecipante relativa alle attività operative cessate, di tali collegate, deve essere indicata separatamente.
- 39 La quota di pertinenza della partecipante relativa alle variazioni rilevate direttamente nel patrimonio netto della società collegata deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto dalla partecipante e deve essere indicata tra le variazioni del patrimonio netto in conformità allo IAS 1 *Presentazione del bilancio*.
- 40 Secondo quanto previsto dallo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*, la partecipante deve indicare:
- (a) la propria quota di passività potenziali di una società collegata sostenute congiuntamente ad altre partecipanti; e
 - (b) quelle passività potenziali che sorgono a causa della responsabilità solidale della partecipante per tutte o per parte delle passività della società collegata.

Data di entrata in vigore

- 41 L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1 gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

Ritiro di altri pronunciamenti

- 42 Il presente Principio sostituisce lo IAS 28 *Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate* (rivisto nella sostanza nel 2000).
- 43 Questo Principio sostituisce le seguenti Interpretazioni:
- (a) SIC-3 *Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate*;
 - (b) SIC-20 *Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto—Rilevazione di perdite*; e
 - (c) SIC-33 *Consolidamento e metodo del patrimonio netto—Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto*.

Appendice

Modifiche ad altre disposizioni in materia

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un'entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

* * * * *

Le modifiche contenute in questa appendice al momento della pubblicazione del presente Principio nel 2003, sono state integrate nelle disposizioni rilevanti pubblicate all'interno di questo volume.

Approvazione dello IAS 28 da parte del Board

Il Principio contabile internazionale n. 28 *Partecipazioni in società collegate* ha ricevuto l'approvazione per la pubblicazione da parte dei quattordici membri dell'International Accounting Standards Board.

Sir David Tweedie	Presidente
Thomas E. Jones	Vice presidente
Mary E. Barth	
Hans-Georg Bruns	
Anthony T. Cope	
Robert P. Garnett	
Gilbert Gélard	
James J. Leisenring	
Warren J. McGregor	
Patricia L. O'Malley	
Harry K. Schmid	
John T. Smith	
Geoffrey Whittington	
Tatsumi Yamada	

Motivazioni per le conclusioni dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate*

Le presenti Motivazioni per le conclusioni sono allegate allo IAS 28, ma non ne costituiscono parte integrante

Introduzione

- BC1 Le presenti Motivazioni per le conclusioni riassumono le considerazioni dell'International Accounting Standards Board e le relative conclusioni in merito alla revisione dello IAS 28 *Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate* nel 2003. I singoli componenti del Board hanno attribuito ad alcuni fattori una importanza maggiore rispetto ad altri.
- BC2 Nel luglio 2001 il Board annunciò che, come parte del piano iniziale di progetti tecnici, avrebbe intrapreso un progetto per migliorare una serie di Principi, tra cui lo IAS 28. Il progetto era stato intrapreso alla luce delle domande e delle critiche mosse ai Principi dalle Autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari, dalle professioni contabili e da altri soggetti interessati. Le finalità del progetto di revisione (Improvement) erano di ridurre o eliminare alternative, ridondanze e conflitti tra i Principi, di affrontare alcune problematiche di convergenza contabile e di apportare ulteriori miglioramenti. Nel maggio 2002 il Board ha pubblicato le proprie proposte in un Exposure Draft del progetto di revisione (Improvement) dei Principi contabili internazionali richiedendo i commenti entro il 16 settembre 2002. Il Board ha ricevuto oltre 160 lettere di commento sull'Exposure Draft.
- BC3 Poiché l'intenzione del Board non era di riconsiderare l'approccio fondamentale alla contabilizzazione degli investimenti in entità collegate stabilito dallo IAS 28, le presenti Motivazioni per le conclusioni non trattano alcune previsioni sullo IAS 28 che non sono state prese in considerazione dal Board.

Esclusioni dall'ambito di applicazione: Investimenti in collegate possedute da società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento e entità similari

- BC4 Non esistono disposizioni specifiche che trattano la contabilizzazione degli investimenti di società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento e entità similari. Ne risulta che, a seconda che un'entità abbia il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole su una partecipata, si applica uno dei seguenti Principi:
- (a) IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*,
 - (b) IAS 28 *Partecipazioni in società collegate*, o
 - (c) IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*.
- BC5 Il Board ha considerato se un diverso approccio sia appropriato per questi investitori quando hanno un controllo congiunto o un'influenza notevole sulle altre partecipate. Il Board ha notato che l'utilizzo dei metodi del consolidamento proporzionale o del patrimonio netto per investimenti posseduti da società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento e entità similari spesso produce

informazioni che non sono rilevanti per la direzione aziendale e per gli investitori e che la valutazione al *fair value* (valore equo) produce informazioni più significative.

- BC6 Il Board ha notato inoltre che possono esserci variazioni frequenti nelle quote di proprietà in questi investimenti e che il bilancio risulta meno utile se vi sono modifiche frequenti nel metodo di contabilizzazione di un investimento.

Valutazione al *fair value* (valore equo) secondo quanto previsto dallo IAS 39

- BC7 Di conseguenza, il Board ha deciso che gli investimenti posseduti da società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento e entità similari inclusi fondi assicurativi collegati a partecipazioni devono essere esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 28 e dello IAS 31 quando sono valutati al *fair value* (valore equo) in conformità allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*. Il Board comprende che l'informativa sul *fair value* (valore equo) è spesso prontamente disponibile perché la valutazione al *fair value* (valore equo) è una prassi consolidata in questi comparti inclusi gli investimenti in entità alle prime fasi di sviluppo o in entità non quotate.

Trattamento delle variazioni del *fair value* (valore equo)

- BC8 Il Board ha deciso che se le società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento e entità similari sono da escludersi dall'ambito di applicazione dello IAS 28, ciò avvenga soltanto quando le variazioni nel *fair value* (valore equo) dell'investimento in collegate si rilevano nel conto economico del periodo in cui tali variazioni si verificano. Ciò per realizzare lo stesso trattamento delle partecipazioni in controllate o collegate non consolidate o contabilizzate col metodo del patrimonio netto perché il controllo o l'influenza notevole sono intesi essere temporanei. L'approccio del Board distingue tra la contabilizzazione dell'investimento e la contabilizzazione per l'entità economica. In rapporto al primo caso, il Board ha deciso che ci sia uniformità nel trattamento di tutte le partecipazioni, incluse le variazioni nel *fair value* (valore equo) di tali investimenti.
- BC9 Il Board ha notato che se tali investimenti fossero classificati secondo quanto previsto dallo IAS 39, essi non sempre risponderebbero alla definizione di investimento classificato come posseduto per negoziazione perché le società di investimento in capitale di rischio possono possedere un investimento per un periodo di 3-5 anni. Secondo lo IAS 39 tali investimenti sono classificati come disponibili per la vendita (a meno che l'entità decida di designare l'investimento, al momento della rilevazione iniziale, al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico). La classificazione come disponibile per la vendita comporterebbe la non rilevazione delle variazioni del *fair value* (valore equo) a conto economico. Per ottenere un effetto sul risultato economico simile a quello del metodo del patrimonio netto, il Board ha deciso di esentare gli investimenti posseduti da società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento, e entità similari dal presente Principio, soltanto quando essi sono valutati al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico (per designazione o perché soddisfano la definizione dello IAS 39 di posseduto per negoziazione).

Riferimento alle prassi “consolidate” nel settore

- BC10 L'Exposure Draft proponeva di limitare l'esclusione dall'ambito di applicazione alle situazioni in cui esiste una prassi consolidata nel settore. Alcuni commentatori hanno notato che lo sviluppo della prassi di settore per valutare tali partecipazioni al *fair*

value (valore equo) sarebbe stato precluso per settori consolidati in paesi che già applicano gli IFRS. Il Board ha confermato che il fine principale del riferimento a prassi “consolidate” nell’Exposure Draft era di enfatizzare che l’esclusione si sarebbe applicata generalmente a quegli investimenti il cui *fair value* (valore equo) era prontamente disponibile.

- BC11 Il Board ha quindi deciso che l’applicabilità dell’esclusione si basi soltanto sulla natura delle attività dell’entità e di eliminare il riferimento a prassi “consolidate”. Il Board è cosciente che la valutazione di questi investimenti al *fair value* (valore equo) è prassi “consolidata” in questi settori.

Definizione di “società di investimento in capitale di rischio”

- BC12 Il Board ha deciso di non definire ulteriormente le “società di investimento in capitale di rischio e entità similari” escluse dall’ambito di applicazione del Principio. A prescindere dalle difficoltà di formulare una definizione universalmente applicabile, il Board non ha voluto che la valutazione delle partecipazioni al *fair value* (valore equo) per l’entità divenisse involontariamente difficile. Tuttavia, il Board ha deciso di chiarire che il riferimento a “entità similari” nell’esclusione dall’ambito di applicazione include fondi assicurativi collegati a investimenti.
- BC13 Il Board ha deciso comunque che se una partecipata è una controllata secondo quanto previsto dallo IAS 27, essa deve essere consolidata. Il Board ha concluso che se un investitore controlla una partecipata, la partecipata è parte di un gruppo e della struttura attraverso la quale il gruppo svolge la propria attività e, quindi, il consolidamento della partecipata è appropriato.

Applicazione del metodo del patrimonio netto

Influenza temporanea notevole

- BC14 Il Board ha considerato se eliminare l’esenzione dall’applicazione del metodo del patrimonio netto quando l’influenza notevole su una collegata è intesa essere temporanea. Il Board ha deciso di trattare la questione in un principio esaustivo sulla dismissione di attività. Il Board ha deciso di mantenere l’esenzione dall’applicazione del metodo del patrimonio netto quando c’è evidenza che la collegata è stata acquisita con l’intenzione di alienarla entro dodici mesi e che la direzione aziendale sta attivamente cercando un acquirente. L’Exposure Draft ED 4 del Board *Dismissione di attività non correnti e Presentazione di attività operative cessate* propone di valutare e presentare le attività possedute per la vendita in modo uniforme indipendentemente dal fatto che esse siano possedute da un investitore in una collegata o in una controllata.*

Rilevanti restrizioni di lungo termine che riducono la capacità di trasferire fondi all’investitore

- BC15 Il Board ha deciso di eliminare l’esenzione dall’applicazione del metodo del patrimonio netto per una collegata che in passato l’ha applicata quando rilevanti restrizioni di lungo termine ne riducevano la capacità di trasferire fondi all’investitore.

* Nel marzo 2004, il Board ha pubblicato l’IFRS 5, *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*. L’IFRS 5 elimina questa esclusione dall’ambito di applicazione e quindi elimina l’esenzione dall’applicazione del metodo del patrimonio netto quando un’influenza notevole su una collegata è intesa essere temporanea. Si vedano le Motivazioni per le conclusioni dell’IFRS 5 per ulteriori chiarimenti.

Ciò perchè tali situazioni possono non precludere l'influenza notevole dell'investitore sulla collegata. Il Board ha deciso che un investitore, nel valutare la propria capacità di esercitare un'influenza notevole su un'entità, deve considerare le restrizioni al trasferimento di fondi dalla collegata all'investitore. Di per sé, tali restrizioni non precludono l'esistenza di un'influenza notevole.

Date diverse di chiusura degli esercizi

- BC16 L'Exposure Draft del maggio 2002 proponeva di limitare a tre mesi ogni differenza tra le date di riferimento del bilancio dell'investitore e della collegata nell'applicazione del metodo del patrimonio netto. Alcuni commentatori all'Exposure Draft ritenevano che per l'investitore non fosse fattibile preparare un bilancio alla stessa data quando la data di chiusura dell'esercizio dell'investitore e quella della collegata differivano più di tre mesi. Il Board ha notato che in varie giurisdizioni vige il limite di tre mesi e temeva che un periodo più lungo, come sei mesi, avrebbe portato a rilevare dati obsoleti. Quindi, ha deciso di mantenere il limite di tre mesi.

Rilevazione delle perdite

- BC17 La precedente versione dello IAS 28 e il SIC-20 *Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto—Rilevazione di perdite* limitavano l'applicazione del metodo del patrimonio netto quando, nel contabilizzare la quota di perdite dell'investitore il valore contabile dell'investimento si azzera.
- BC18 Il Board ha deciso che la base da ridurre a zero deve essere più ampia rispetto le interessenze residuali e deve inoltre includere altre interessenze, non di patrimonio netto, che sono in sostanza parte dell'investimento netto nella collegata, quali i crediti a lungo termine. Di conseguenza, il Board ha deciso di abrogare il SIC-20.
- BC19 Il Board ha inoltre notato che se gli investimenti non di patrimonio netto fossero esclusi dalla base da ridurre a zero, un investitore potrebbe ristrutturare l'investimento per finanziare la maggioranza in investimenti non di patrimonio netto, evitando di rilevare le perdite della collegata secondo il metodo del patrimonio netto.
- BC20 Nell'ampliare la base rispetto alla quale si rilevano le perdite, il Board ha inoltre chiarito l'applicazione delle disposizioni sulla riduzione di valore dello IAS 39 alle attività finanziarie che sono parte dell'investimento netto.

